



COMUNE DI SANTA LUCE

Provincia di Pisa

Piazza Rimembranza, 19 – 56040 Santa Luce

Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 2 Del 14-04-2016	OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
--	-----------------	---

L'Anno **duemilasedici** il giorno **quattordici** del mese di **Aprile** alle ore **21:30** nella solita sala del **SEDE COMUNALE**, regolarmente convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

		Presenti	Assenti
MARINI ANDREA	SINDACO	X	
BERTOLI STEFANO	CONSIGLIERE	X	
NEPI LORELLA	CONSIGLIERE	X	
PERINI ALBERTO	CONSIGLIERE	X	
MASCIA VINCENZA	CONSIGLIERE	X	
GUARGUAGLINI SIMONE	CONSIGLIERE	X	
BUTI SILVIA	CONSIGLIERE	X	
PENNESI FEDERICO	CONSIGLIERE	X	
OCCHIPINTI SERGIO	CONSIGLIERE	X	
MORELLI FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	

Assume la Presidenza il Sindaco **ANDREA MARINI**

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa **ILARIA BIANCHINI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e valida per deliberare sul presente oggetto posto all'ordine del giorno.

Il Sindaco Andrea Marini introduce l'argomento chiedendo ai Consiglieri il consenso a trattare congiuntamente i vari punti all'odg relativi alla materia tributaria e del bilancio, al fine di illustrare la strategia generale con cui si è elaborato il documento di bilancio. Resta inteso che i vari punti all'odg saranno votati separatamente. Il Sindaco, con il consenso dei Consiglieri, procede alla trattazione e precisa che le aliquote e/o tariffe sono identiche a quelle dell'anno 2015. La legge di stabilità ha infatti imposto di mantenere inalterate le tariffe e/o aliquote. Tuttavia questo è conforme alla "filosofia" dell'attuale Amministrazione comunale: mantenere inalterate le aliquote e/o tariffe nonché tutte le agevolazioni e sgravi fiscali ritenuti utili. Per quanto riguarda la struttura del bilancio, il Sindaco ricorda che oggi per tutti i Comuni è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata, inizialmente introdotta in via sperimentale solo da alcuni Comuni. Il bilancio delle Amministrazioni pubbliche sarà pertanto più simile a quello delle società commerciali. Il Sindaco invita poi il Sig. Alessandro Fattorini, Responsabile dell'Area amministrativa, ad illustrare i vari punti dell'odg relativi alla materia tributaria. Il Responsabile commenta l'attuale normativa precisando, in particolare, che la legge di stabilità ha sospeso la possibilità di aumentare i tributi ad eccezione della Tari che, com'è noto, deve coprire integralmente i costi del servizio. Il Comune di Santa Luce ha tuttavia mantenuto di fatto inalterata anche la Tari. Per le utenze non domestiche è stata prevista addirittura una tariffa inferiore rispetto a quella del 2015. Il Consigliere Francesco Morelli chiede informazioni circa l'attuazione o meno di un progetto "pilota" da parte dell'amministrazione comunale relativamente alla gestione dei rifiuti. Risponde il Consigliere Stefano Bertoli, il quale precisa che c'è già un'intesa con una Cooperativa per la raccolta nei centri di Pastina e Santa Luce. La raccolta nei centri storici sarà fatta da un soggetto esterno. Chiusa la discussione si procede alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 30.12.2015, n. 302;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che testualmente recita: *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze."*

VISTO:

- che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 254 del 31/10/2015 il Decreto del Ministero dell'Interno 28/10/2015 con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

- che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 55 del 07/03/2016 il Decreto del Ministero dell'Interno 01/03/2016 con il quale è stato differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 degli enti locali, con eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali il termine è differito al 31 luglio 2016, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che riconosce la potestà regolamentare all'ente locale disponendo al comma 1: “... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

PRESO ATTO che la norma suddetta assicura al Comune la potestà impositiva confermata dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. n. 147/2013;

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo ha sostituito l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23, “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale”;

RILEVATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'istituzione dell' Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC è pertanto così composta:

-Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale;

- Componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:

a) Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile

b) Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'Imposta Municipale Propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni;

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8, 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 504/1992;

EVIDENZIATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportati radicali modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da

applicare;

VISTE le modifiche apportate dal comma 707 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 all'art. 13 del citato decreto legge 201/2011, che prevedono che non si applichi l'Imposta Municipale Propria (IMU) alle seguenti unità immobiliari:

- a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica

VISTO che la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'articolo 1, comma 708, ha previsto che, a decorrere

VISTO l'art 9-bis del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, inserito dalla Legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80 con il quale si prevede che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sull'unità immobiliare le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

VISTO l'art. 1, comma 13, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che testualmente recita: *“A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:*

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;*
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;*
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. “*

ATTESO che il territorio del Comune di Santa Luce, come da elenco allegato alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, risulta parzialmente delimitato, e sintetizzato con la sigla "PD", il che sta a significare che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale;

VISTO l'art. 1, comma 10, L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che interviene sull'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 in materia di IMU, inserendo nello stesso al comma 3, prima della lettera a) la seguente:

«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1,

A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

VISTI:

- Il comma 15 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che modifica l'art. 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungendo, in fine, le seguenti parole: «, *ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica*».
- Il comma 53 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 con il quale all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6, viene inserito il seguente:
«*6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento*».

PRESO ATTO delle modifiche intervenute in materia di IMU ad opera della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

VISTO il vigente Regolamento IUC per la componente IMU, approvato con Deliberazione Consiglio C

RILEVATO che alla luce delle richiamate disposizioni di legge, con le quali sono state riformate in maniera rilevante le norme in materia di IMU, si rende necessario ed opportuno approvare un nuovo regolamento comunale ;

CHE dette norme regolamentari sono finalizzate:

- a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.
- a razionalizzare, semplificare e rendere più accessibile il quadro normativo di riferimento, e promuove una maggior uniformità operativa;

VISTA la bozza del nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) Comp

EVIDENZIATO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, ai sensi del comma 13-bis, comma inserito

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero

definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267, che si allegano;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Con voti n. 8 favorevoli; n. 0 astenuti; n. 2 contrari (Pennesi, Occhipinti)

D E L I B E R A

- tutto quanto indicato in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare l'allegato nuovo "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IU);
- di dare atto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nel Regolamento, si ri
- di dare atto del rispetto del comma 13-bis, comma inserito dall'art. 4, comma 5, lett. 1), D.L. 2 n
- di dare atto che il funzionario responsabile del procedimento e' il dipendente FATTORINI Alessa

quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n n. 8 favorevoli; n. 0 astenuti; n. 2 contrari (Pennesi, Occhipinti)

DELIBERA

-

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4

ORIGINALE

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
(Andrea Marini)	(Dott.ssa ILARIA BIANCHINI)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Santa Luce ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.